

COMUNE DI MADESIMO(SO)

ORDINANZA N° 01/2002 - Prot. N° 49

REGOLAMENTAZIONE SULLA CIRCOLAZIONE MOTOSLITTE NEL COMUNE DI MADESIMO.

IL SINDACO

VISTE LE PRECEDENTI ORDINANZE IN MATERIA DI CUI TRATTASI;

RITENUTO OPPORTUNO PER RAGIONI DI SICUREZZA,
INCOLUMITA' PUBBLICA E TUTELA AMBIENTALE, EMETTERE LE
PRESENTI DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DI MOTOSLITTE;

VISTO l'Art. 26 della Legge Regionale n. 8, del 05 aprile 1976, come sostituito
dall'Art. 20 della Legge Regionale n. 80 del 22 ottobre 1989;

VISTO il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato
con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

1. E' VIETATA LA CIRCOLAZIONE DI MOTOSLITTE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dalla presente Ordinanza.
2. LA CIRCOLAZIONE DELLE MOTOSLITTE (e mezzi a motore simili):
 - a) è sempre consentita ai mezzi: di soccorso, antincendio, di vigilanza, adibiti a pubblica utilità e delle Forze di Polizia;
 - b) limitatamente agli itinerari e tracciati indicati nell'allegata planimetria (e lungo il percorso più breve che, nell'ambito di tali itinerari, consente all'Utente autorizzato di raggiungere la propria baita altrimenti non raggiungibile), nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate, è inoltre consentita ai mezzi in

uso agli autorizzati muniti di apposito contrassegno di identificazione che vale anche come autorizzazione alla circolazione (nuova targa comunale): per poter circolare su qualsiasi altro eventuale percorso è necessario chiedere ed ottenere ulteriore specifica autorizzazione;

Le nuove targhe comunali sopracitate, che devono essere visibilmente esposte mediante posizionamento sulla parte anteriore/centrale della motoslitte (possibilmente sul cupolino), sono rilasciate, ai sensi di quanto precedentemente stabilito con Ordinanza n. 31/2000, ai soli aventi titolo ed in numero limitato.

3. Non è consentito guidare motoslitte senza aver conseguito la patente per la guida di motoveicoli o autoveicoli.
4. Il conducente minore di anni 18 non può trasportare altre persone.
5. E' vietato porre in circolazione motoslitte senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
6. E' assolutamente vietata la circolazione di motoslitte nelle strade, vie e piazze comunali, lungo le piste da sci e sugli itinerari pedonali.
7. La circolazione delle motoslitte è inoltre vietata:
 - a) tra le ore 23 e le ore 7 in prossimità dei nuclei abitati;
 - b) dal 1° marzo di ogni anno, il mattino (dall'alba) fino alle ore 10.30, sull'itinerario denominato "al Passo dello Spluga".
8. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e rispettare la segnaletica verticale installata sui tracciati palinati e regolamentati;
9. In prossimità del centro abitato, in presenza di pedoni o sciatori, in corrispondenza di curve, dossi, strettoie, ecc. e nei casi di scarsa visibilità è fatto obbligo condurre le motoslitte a velocità particolarmente moderata; è inoltre severamente vietato, in modo particolare in prossimità di nuclei abitati e di itinerari pedonali, ivi compreso alla partenza dell'impianto fisso "Pista privata T.E.T. S.r.l.", provocare rumori molesti causati sia dal modo di condurre le motoslitte che da altri atti o comportamenti connessi con la circolazione stessa.
10. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza è punito con sanzione amministrativa fino a 500 euro (fatta salva l'azione penale nei casi previsti dalla Legge) ed il provvedimento sanzionatorio seguirà la prassi prevista dalla L. 689/81;
11. Ai fini della conciliazione immediata gli importi delle sanzioni amministrative, cui verranno assoggettati i contravventori alle disposizioni di cui trattasi, vengono così determinati:
 - euro 64 per violazioni commesse in aree all'esterno dei nuclei abitati;
 - euro 128 per violazioni commesse all'interno dei nuclei abitati, piste da sci o

passegiate o al di fuori degli orari consentiti.

Alla seconda sanzione, comminata durante la medesima stagione turistico invernale (recidiva), oltre il raddoppio automatico degli importi sopraindicati, è prevista la sanzione accessoria del ritiro e revoca immediata dell'Autorizzazione alla circolazione.

12. A partire dalla data odierna sono annullate le precedenti Ordinanze in materia di cui trattasi.
13. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della osservanza delle presenti disposizioni procedendo a carico dei Contravventori a termini di Legge.
14. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data 05.01.2002 e sarà inoltre resa nota agli interessati mediante affissione nei consueti luoghi pubblici.

Contro il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, addì 04.01.2002

IL SINDACO
F.to Barri Paola